



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Ordre des Architectes
Aménagistes, Paysagistes
et Conservateurs
de la Région Autonome
Vallée d'Aoste

IL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E LE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'EQUO COMPENSO



Avv. Marco Antonucci
Patrocinante in Cassazione

A partire dalla riforma delle Professioni, su iniziativa del Governo Berlusconi, con l'art. 3 del D.L. 138/2011, poi diventato Legge 148/2011, e con tutte le disposizioni di legge che sono seguite, sono stati fissati nuovi principi per la professione.

Le norme sono:

- la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10);
- il DL 201/2011 c.d. “Decreto salva Italia” (art. 33);
- il D.L. 1/2012, poi diventato L. 27/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9);
- il DPR 137/2012, c.d. “riforma degli ordinamenti professionali”;
- il D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, c.d. regolamento di attuazione delle Società tra professionisti.



Principio ispiratore della stagione delle riforme è stato quello che l'esercizio dell'attività professionale dovesse rispondere senza eccezioni ai "principi di libera concorrenza".

Da qui ne deriva la successiva abrogazione delle tariffe professionali, che vedremo in seguito.

Da dove hanno avuto origine il rispetto dei principi di libera concorrenza?

Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE



Che efficacia ha la Giurisprudenza della Corte di Giustizia in Italia?

Secondo la **Corte Costituzionale (sent. 4 luglio 1989 n. 389)** spetta alla Corte di Giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato UE, e, conseguentemente, qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria “ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario”.



Secondo la Corte Costituzionale:

- la Corte di Giustizia, come interprete qualificato del Trattato UE ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, **ne determina**, in definitiva, **l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative**.
- la *precisazione* o *l'integrazione* del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia *ha la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate*.



Quali sono quindi le sentenze della Corte di Giustizia sulle tariffe?

La giurisprudenza comunitaria inerente le tariffe professionali ha origine dalla sentenza del 18 giugno 1998 che ha utilizzato un indirizzo consolidato in merito alla definizione di impresa, che per la prima volta è stata applicata ai professionisti.



Con la **sentenza del 18 giugno 1998, C-35/96** difatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha rilevato la violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato CE da parte della Repubblica italiana, avendo questa adottato e mantenuto in vigore "una legge che, nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali" (di seguito per brevità definito anche CNSD) "l'adozione di una decisione d'associazione di imprese in contrasto con l'art.85 del Trattato CE, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali".



La Corte ha affermato che la fissazione delle tariffe vincolanti da parte del C.N.S.D. costituisce un accordo concluso in violazione dell'art. 81 del Trattato CE, dopo aver riconosciuto che gli **spedizionieri doganali sono imprese** e che quindi il **C.N.S.D. è un'associazione di imprese**.

Per estendere la qualifica d'imprenditore agli spedizionieri, la Corte ha espressamente una sua "giurisprudenza costante", secondo la quale la **nozione di impresa comprende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle modalità del suo finanziamento"** e che **costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"**.



L'attività degli spedizionieri doganali, precisa la Corte, presenta natura economica, in quanto essi offrono, dietro retribuzione, servizi attinenti ai settori monetario, commerciale e tributario e assumono a proprio carico i rischi finanziari connessi a tali attività.

Conseguentemente, dato che gli *spedizionieri doganali vengono considerati delle imprese*, il *CNSD viene definito come un'associazione d'impresa*, la quale, ponendo in essere una tariffa vincolante per gli associati, viola l'art. 81 del Trattato.

Da tale sentenza, ove viene applicato ed individuato il principio professionisti = imprese, ne sono scaturite altre....



Sentenza Corte CE C- 35/99 del 19 febbraio 2002 , che ha ritenuto che gli artt. 10 e 81 del Trattato CE (ex artt. 5 e 85) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, **qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento normativamente previsto.**

Anche in tale occasione è stato definito che gli avvocati sono imprese che il Consiglio Nazionale Forense è una associazione di imprese



Sentenza Corte CE C- 309/99 del 19 febbraio 2002 , inerente la compatibilità con la normativa in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi del divieto sancito dall'Ordine degli avvocati olandesi (NovA, equivalente al nostro Consiglio nazionale forense) di costituire associazioni professionali tra avvocati e revisori dei conti.

i giudici comunitari hanno stabilito che gli avvocati iscritti all'albo nei Paesi Bassi svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato *“senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione”*.



Sentenza Corte CE C- 221/99 del 29 novembre 2001, con riferimento al recupero degli onorari di un architetto, ha stabilito che le prestazioni per le quali è stato attuato il procedimento di ingiunzione di pagamento non sono oggetto di una tariffa obbligatoria e che il parere di congruità perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.



Al di là di quanto specificato in tale giurisprudenza, appare opportuno aprire una *breve parentesi*, ed occorre comunque fare delle *considerazioni personali*.

Il professionista e l'imprenditore sono due *figure molto diverse* tra loro, sia per quanto riguarda il loro **modo di lavorare** che per le **sfide** che devono affrontare, oltre alle **variabili** che connotano un professionista.



Il **professionista** è un individuo che possiede una *formazione specializzata* in un determinato campo e che svolge una attività lavorativa che richiede *competenze specifiche*.

Queste competenze possono essere acquisite attraverso studi universitari, corsi di formazione e esperienza professionale.

Il professionista è generalmente impegnato in attività che richiedono una conoscenza approfondita di una materia e che lo rendono in grado di fornire servizi ai propri clienti.



A sua volta, **l'imprenditore** è un individuo che ha deciso di *intraprendere un'attività imprenditoriale, creando o acquistando un'azienda e assumendosi il rischio di gestirla.*

L'imprenditore deve essere in grado di identificare *opportunità di business*, creare una *strategia per la crescita dell'azienda* e *gestire le risorse a disposizione* per raggiungere i propri obiettivi.



In sintesi, il professionista si concentra sul proprio lavoro e sulla fornitura di servizi specifici, mentre l'imprenditore si concentra sulla creazione e sulla gestione di un'impresa.

Ma non basta.

La «carriera dell'architetto» è senz'altro una **quantità**, nel senso matematico del termine, *il cui valore è in funzione di parecchie altre quantità che, sempre in matematica, vengono definite **variabili**.*



Il successo di un professionista dipende difatti da una *serie di variabili* che vanno ben al di là della semplice preparazione tecnica.

Tra queste variabili troviamo il **temperamento**, il **carattere**, l'**acume**, la **volontà di studio e di lavoro**, la **conoscenza obiettiva dei propri limiti**, la **capacità di sacrificarsi** e l'**esperienza** acquisita nel corso degli anni.

La **memoria** e l'**ambiente in cui si opera** sono due fattori che possono influire notevolmente sul successo di un professionista.

La **posizione geografica** può avere un impatto sulla disponibilità di opportunità professionali, mentre la **capacità di rendersi simpatici** al prossimo e le **amicizie importanti** possono aprire molte porte.



Il professionista deve anche avere **mezzi economici sufficienti** per mantenere la propria attività e per investire nella formazione continua.

La **capacità di esprimersi** oralmente e per iscritto, il **senso della misura**, la **sensibilità**, **l'onestà morale** e la **salute** sono tutti fattori che possono influire sulla capacità di un professionista di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

Inoltre, la **resistenza fisica al lavoro** e **l'attitudine a ben scegliere i propri collaboratori** e a **organizzare la propria attività** sono fattori importanti per il successo di un professionista.



Sono ugualmente variabili la **capacità di intuizione**, **l'istrionismo**, la **generosità**, il **desiderio di guadagno**.

Un'altra importante variabile è la **facoltà di leggere nella testa del prossimo** nel più breve tempo possibile, comprendendo nel prossimo i colleghi, i concorrenti e, soprattutto, i clienti.

E **la sorte**? Sarebbe insensato negare alla sorte il valore di una variabile oltre modo importante.

Tutti questi elementi contribuiscono a creare un quadro completo delle capacità e delle abilità di un professionista, sono cruciali per la realizzazione del suo potenziale, e fanno comprendere le differenze sostanziali che sussistono tra un professionista ed un imprenditore.



Ciononostante.....CONSEGUENZA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

**Con l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla l. 24
marzo 2012, n. 27:**

- le tariffe professionali vengono abrogate.
- sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.



Viene stabilito, al posto delle tariffe, che il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Un nuovo sistema di calcolo viene individuato nel **D.M. 20 luglio 2012 n. 140**, identificando la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegare sono individuati i nuovi criteri.



Per gli appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, in base all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d'asta, applicheranno i parametri che saranno individuati con Decreto.

Il DM precedente era il DM 143/2013; quello oggi vigente è il **DM 17 giugno 2016**, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016”.



Cosa dice il testo vigente dell'art. 24 comma 8 (c.d. Primo correttivo – D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, **entrato in vigore il 20 maggio 2017**)

*“I predetti corrispettivi **sono** utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento”.*

Cosa diceva il testo previgente (prima del primo correttivo)

I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento



Cosa dice il testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 all'Allegato I.13 -
Determinazione dei parametri per la progettazione

*«Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi **dovuti** per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016»*

e cosa prevede il Codice **all'art. 41 comma 15?** che

*«I predetti corrispettivi **sono** utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti **ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento**»*



E l'evoluzione successiva al 2012, stante l'abrogazione delle tariffe, ha portato ad una evoluzione del principio tariffario, modificando il termine tariffe in compenso, e legandolo ad un concetto di compenso «equo».

Si è arrivati alla *definizione di compenso equo anche aiutati dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia che, dopo i citati casi sulle tariffe, ha iniziato a mutare orientamento.*



la **Corte di Giustizia dell'unione Europea** con la sentenza relativa alle cause riunite **C-532/15 e C-538/15** depositata in data **8 dicembre 2016**, su rinvio pregiudiziale della Corte distrettuale di Saragoza (Spagna), ha stabilito la conformità al diritto UE, della determinazione di tariffe fissate direttamente dallo Stato con normativa statale per i servizi prestati da ***procuratori legali*** senza possibilità di negoziazione tra le parti, stabilendo infine che le ***tariffe fisse non vanno ad inficiare la libera concorrenza.***



La sentenza della Corte di Giustizia UE ha infatti affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili precisando che: "*L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.*"



Con la successiva sentenza **C-377/17 della Corte di Giustizia del 4 luglio 2019**, poi, il caso è partito da una procedura di infrazione nei confronti della Germania, essendo stato ritenuto dalla Commissione Europea che le disposizioni della HOAI relative alle tariffe potevano violare l'articolo 15 della direttiva 2006/123 e l'articolo 49 del Trattato UE.



Gli aspetti essenziali di tale sentenza sono il punto 71 che specifica che

"gli obiettivi di salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica possono essere ricollegati agli obiettivi più generali di conservazione del patrimonio culturale e storico, nonché di protezione dell'ambiente, i quali costituiscono parimenti motivi imperativi di interesse generale"



il punto 83 ha introdotto poi il principio che

*"la fissazione di **tariffe minime** in materia di prestazioni di progettazione può costituire una **misura appropriata al fine di garantire un elevato livello qualitativo** di queste ultime".*

Il punto 88 ha inoltre specificato che

*"l'esistenza di **tariffe minime** per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a **garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione**".*



Tuttavia, in questo caso, non è stata dimostrata la legittimità di tariffe minime, poichè è stato dimostrato che "l'esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un'attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo" (punto 90 sentenza).



Diventa quindi maggiormente comprensibile che, a fronte di tali mutamenti giurisprudenziali, sia stato possibile in Italia procedere a modificare la precedente impostazione normativa, riallacciandosi al criterio dell'equità del compenso professionale.

La disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella **XVII legislatura**, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative.



Sono stati approvati in rapida successione l'art. **19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017** (cd. decreto fiscale), e l'art. **1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017** (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.



In particolare, l'art. **19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017** ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia **equo** "*quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale*", e presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente "forte" a svantaggio del professionista.



A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.



Il *comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies*, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale , con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.



E' stato inoltre inserito il criterio che "la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi" conferiti dopo la data di entrata in vigore di tale legge.

Sia nella precedente legislatura che in quella attuale è iniziato un nuovo percorso per modificare e integrare tali disposizioni.



Tale percorso si è concluso con la pubblicazione nella **GURI n. 104 del 5 maggio 2023** della **L 21 aprile 2023 n 49** “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**” in vigore dal 20 maggio 2023.

Cosa prevede questa legge?



Ai sensi dell'**articolo 1** "*per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale*" nonché **conforme ai compensi** previsti per gli avvocati (DM 10 marzo 2014, n. 55) e per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi in base ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e quindi **in base ai DM previsti dall'art. 9 della L. 27/2012 (DM 140/2012 e DM 17/6/2016).**



Viene quindi mutato il criterio di riferimento: il compenso deve essere "conforme" al DM 140/2012 e al DM 17/6/2016, chiarendo tale aspetto per tutte le professioni diverse dagli avvocati.



L'**articolo 2** definisce l'ambito di intervento della legge, che si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto, per gli architetti, le *"convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro"*, nonché le **"prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.



La disciplina per l'equo compenso è quindi applicabile, per gli architetti, solo per le prestazioni rese nei confronti della PA e per le partecipate; non viene prevista l'estensione a altri soggetti privati.



L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per tutte le casistiche ivi indicate in questo modo le clausole sono nulle di diritto.

Singolare la definizione presente in tale articolo: si parla di "*pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri.....*".

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.



E' introdotta la possibilità, per il Tribunale, di **richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'Ordine** , che costituisce **elemento di prova** circa le "*caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate" potendosi avvalere anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.*



L'**articolo 5** prevede in particolare che

a) i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3);

b) demanda agli Ordini di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).



L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'Ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista.

Torna quindi la piena legittimità del visto di congruità in capo agli Ordini, e occorrerà rimettere mano al regolamento della Commissione Parcelle dell'Ordine, per attualizzarlo ed adeguarlo al testo della L. 49/2023.



Si evidenzia, peraltro, che in merito al visto di congruità degli Ordini **si era già espressa in passato l'ANAC all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.**

L'ANAC, in tale occasione, ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche, ritenute a più elevato rischio di corruzione.



La seconda area di rischio è stata ritenuta dall'ANAC quella relativa alla adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, dal momento in cui, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ***sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese»*** relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.



Attenzione a:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale



Possibili misure

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;



segue

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di **parametri di confronto**, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.



L'articolo 8 prevede che *"il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».*

Viene quindi introdotto, al di fuori dei criteri dell'equo compenso, una definizione che individua il termine prescrizione dell'attività professionale, con un momento certo per la sua decorrenza



L'**articolo 12**, abroga in particolare, oltre che al già citato art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), che dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

Va chiarito che ***l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate.***

Ad oggi quindi è abrogata la norma che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.



Al contempo, è stato introdotto il principio giuridico che il compenso deve essere "conforme" al DM 140/2012 e al DM 17/6/2016.

E si comprende che **"conforme" non è equivalente a "minimi tariffari obbligatori"**; i parametri quindi opereranno come ***fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale.***

L'equo compenso richiama dunque i parametri ministeriali: in altre parole, ***un compenso inferiore ai parametri è considerato non equo, con tutte le conseguenze previste dalla normativa.***



E le disposizioni sull'equo compenso vanno esaminate anche unitamente all'art. 8 del testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici **D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36**, che codifica, per gli appalti pubblici, il principio di autonomia contrattuale ed il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

Cosa prevede tale articolo?



Il **comma 1** prevede che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, **salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.**

La relazione illustrativa al Codice segnala che il comma in esame recepisce “*una costante giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11656), che riconosce alla pubblica amministrazione una generale capacità negoziale, salvo i divieti previsti dalla legge”.*



Il **comma 2** dispone, al primo periodo, che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, **salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.**

Il secondo periodo del comma in esame precisa inoltre che, fatti salvi i predetti casi eccezionali, ***la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.***

Tale disposizione appare in linea con l'art 2 della L. 49/2023, ovvero che l'equo compenso si applica alle "prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione"



Come evidenziato nella relazione illustrativa, “*il comma 2 dà attuazione al criterio direttivo della lettera l) “divieto di prestazione gratuita dell’attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”*. Il divieto è stato inteso in senso letterale e, quindi riferito solo alle ‘prestazioni d’opera intellettuale’ di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c. **Per il resto si ribadisce, invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali”**.



Il *comma 3* sancisce il principio della facoltà per le pubbliche amministrazioni di ricevere per donazione beni o prestazioni *rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.*

Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.



Nella relazione illustrativa si fa notare che con il comma 3 vengono "regolamentati gli atti di mecenatismo che incrementano il patrimonio del soggetto pubblico, spesso **sotto il profilo storico, culturale e artistico** (ad es. la donazione di un bene di valore artistico da parte di una persona fisica o giuridica). L'assenza di qualunque interesse economico determina una netta demarcazione rispetto ai contratti a titolo gratuito (es. sponsorizzazioni) disciplinati all'articolo 13, commi 2 e 5, del codice (il quale rinvia, per le definizioni, all'Allegato I.1) e giustifica l'esenzione dall'obbligo di gara".



Nonostante l'introduzione dei principi sull'equo compenso, applicabili nei limiti sopra esposti, ***rimane pienamente valido ed efficace l'art. 9 del DL 1/2012, ovvero l'obbligo del contratto scritto tra professionista e cliente.***

Diventa quindi estremamente attuale tale disposizione, che va rispettata per poter consentire una corretta applicazione anche dei principi dell'equo compenso in caso di richiesta del visto di congruità al proprio ordine di appartenenza.



Il **compenso** per le prestazioni professionali, in base all'art. 9 della L. 27/2012, deve essere pattuito ***per iscritto***, al momento del conferimento dell'incarico stesso, (la norma prevedeva “*nelle forme previste dall'ordinamento*” ora prevede che deve essere per iscritto) con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa.



La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) prevede, apportando delle modifiche all'art. 9 del DL 1/2012, che contratto e preventivo devono essere resi *“obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”*.

Contratti pubblici e privati, quindi, hanno l'obbligo esplicito della forma scritta.



Viene prevista anche la possibilità di un **preventivo**, da presentare al committente, sempre in base all'art. 9 della L. 27/2012, che dovrà :

- stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.



Ne deriva che :

- l'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

- qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica;

- l'incarico dovrà essere redatto in forma scritta, completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.



Ciò significa che:

- Dev'essere redatto in forma scritta un contratto, anche semplice, che descriva l'incarico professionale e ne stabilisca il compenso, riservandosi di rimodularlo in caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri che dovessero insorgere per cause esterne imprevedute ed imprevedibili all'atto dell'affidamento o di forza maggiore; anche questi successivi eventuali nuovi oneri dovranno essere esplicitati in forma scritta.
- L'importo è stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista concorda con il cliente e non ci sono limiti nella scelta dei parametri.



Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla può essere la ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da utilizzare, ovviamente, solo come termine di valutazione.

Appare del tutto ragionevole che possano essere utilizzati, quindi, quei parametri usualmente utilizzati fino ad oggi, così come nuovi parametri liberamente scelti purchè resi chiari al cliente.



Il contratto diventa quindi elemento indispensabile, e va quindi individuato volta per volta in base all'incarico da espletare.

La chiarezza in un incarico scritto implica i seguenti principi:

- dimostrare che il Professionista ha compreso quanto gli viene richiesto;
- dimostrare che il Cliente, a sua volta, ha compreso quali sono gli oneri economici a fronte delle prestazioni professionali.

Il Contratto si snoderà quindi intorno a tali principi ed agli elementi dell'art. 9 della L. 27/2012.



ELEMENTI CHE COMPONGONO UN CONTRATTO E ESEMPI TIPO

Un contratto dovrà contemplare il contenuto ed i limiti dell'affidamento dell'incarico e le facoltà di rappresentanza del professionista, nonché i corrispettivi economici convenuti e come in esso riportati.

Deve essere chiaro l'oggetto dell'incarico e la documentazione a corredo del contratto, specificando le attività da svolgere.



Esempi di attività:

- progettazione intervento;
- stesura piano di sicurezza e coordinamento;
- direzione lavori;
- responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione;
- contabilità dei lavori;
- certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi;
- operazioni catastali richieste.

A sua volta, per ogni singola voce, vanno specificate le prestazioni che saranno svolte, e quelle anche che non saranno svolte.



Vanno individuati obblighi e facoltà del professionista ed in particolare

- la tutela degli interessi del Committente secondo scienza e diligenza ed in piena autonomia, tenendo conto del livello scientifico raggiunto dalla sua professione, così come generalmente riconosciuto;
- il rifiuto di alcun vantaggio personale da terzi, imprenditori e fornitori;
- il rendere edotto il Committente sulle conseguenze delle sue disposizioni, soprattutto su scadenze, qualità e costi;



segue..

- l'obbligo di dissuadere il Committente dal prendere iniziative o formulare esigenze inadeguate, inattuabili o illegali;
- il divieto da ogni variazione, addizione od omissione al progetto concordato ed approvato dal Committente, senza averne acquisito il consenso, tranne i casi in cui ciò sia urgente o necessitato da ragioni costruttive; in ogni caso sussiste l'obbligo di informare, senza indugio, il Committente;



segue..

- Il richiedere istruzioni al Committente in caso di dubbio per iniziative di natura giuridico-commerciale e per decisioni essenziali su scadenze, qualità e costi;
- l'informativa al Committente se la spesa totale autorizzata per la costruzione o i tempi di realizzazione siano variati rispetto all'importo iniziale preventivato.



Per le modalità di espletamento dell'incarico, occorre quindi specificare che:

- il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico con competenza, perizia e diligenza e svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità;



segue

- il professionista nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni conferitegli;



Segue

- il professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati, anche se questi siano stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione (o della consegna) al Committente degli elaborati stessi;



Segue

- ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla presentazione (o consegna) degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali già definite, il professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, e per esse avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari discendenti dalla summenzionate modifiche;



segue

- qualora le modifiche non venissero, per qualsivoglia motivo, preventivamente pattuite e riportate in idoneo atto aggiuntivo al contratto il tecnico incaricato ha facoltà di procedere alla quantizzazione del dovuto valutandolo in ragione di tempo impiegato (a vacanza) precisando e specificando un numero massimo di ore.

Per la tariffa oraria cfr causa Corte CE C-395/21 del 12.1.2023



Vanno specificati, al contempo, obblighi per il Committente, ovvero

- deve fornire al professionista quelle informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali concordate;

- non deve dare istruzioni dirette a terzi e/o all'impresa esecutrice dei lavori; diversamente deve avvertire il professionista;



segue

- deve comunicare i pagamenti effettuati direttamente a terzi che abbiano attinenza con l'oggetto dell'incarico;
- col pagamento dei compensi professionali il Committente ha diritto di utilizzare i risultati del lavoro del professionista per gli obiettivi convenuti nel contratto di affidamento; al contempo al professionista spettano, in ogni caso, i diritti d'autore sull'opera che ha firmato e, salva diversa pattuizione, la proprietà del progetto della medesima.



Andrà prestata attenzione alla conservazione/proprietà dei documenti, specificando che:

- i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà del professionista; egli deve conservarli per 5 anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti alla riproduzione;
- il Committente è autorizzato a riprodurre solo i documenti di sua proprietà o quelli per i quali sia stato autorizzato dal professionista.



Sul diritto di autore si suggerisce di specificare nel contratto che:

- il professionista è autorizzato a pubblicare la sua opera, tutelando gli interessi del Committente;
- il Professionista ha il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal Committente o da terzi.



I COMPENSI PROFESSIONALI

La determinazione dei compensi sarà quindi oggetto di un articolo specifico, ove chiarire la misura del compenso e il rimborso delle spese per le prestazioni del professionista, definendo:

- una quantificazione economica per ogni fase progettuale ed esecutiva, individuando ogni voce e relativo compenso e costo;



segue

- che tutti i compensi accessori e le spese conseguenti all'espletamento dell'incarico, da corrispondere in aggiunta al compenso come in precedenza determinato potranno essere corrisposte forfetariamente, o in alternativa con esposizione da parte del tecnico a piè di lista ed opportunamente documentati;



segue

- un importo complessivo di pagamenti per le prestazioni professionali, individuando un "cronoprogramma" di acconti da corrispondere un base alle attività (alla firma del contratto, alla presentazione del progetto definitivo, alla presentazione del progetto esecutivo, acconti proporzionali all'importo delle somme liquidate sulla residua percentuale di spettanza, ecc);



Segue

- la possibilità di inserire importi aggiuntivi in base a prestazione supplementari ed attività non previste originariamente, concordate tra le parti e oggetto di un atto separato al contratto; specificando che qualora non venissero, per qualsivoglia motivo, preventivamente pattuite, il professionista ha facoltà di procedere alla quantizzazione del dovuto, senza eccezione alcuna.



segue

- tempi certi di pagamento del "cronoprogramma di acconti", ed, in mancanza, l'applicazione di interessi moratori; per ritardi superiori ad un certo numero di giorni, da concordarsi, la possibilità di sospendere o recedere dall'incarico professionale, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo di raccomandata A.R., con riserva di tutela del credito maturato ai sensi dell'art. 2226 c.c..



Altri elementi che non possono mancare nel contratto:

- obblighi del professionista di riservatezza e segretezza;
- reciproco consenso al trattamento dei dati personali;
- assicurazione per la responsabilità civile professionale
- risoluzione consensuale del contratto - recesso di una parte dal contratto;
- clausola penale;



segue

- modalità di accettazione di pagamento, specificando, ad esempio, che *“il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario od assegno”*.

In questo modo la norma di legge (art. 15 comma 4 del DL 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014) viene comunque rispettata, dal momento in cui vi è la certezza e la tracciabilità dei pagamenti



segue

- eventuale preliminare tentativo di conciliazione avanti l'Ordine di appartenenza del professionista;
- foro competente;
- clausola di rinvio alla legge ed al codice deontologico;
- approvazione specifica delle clausole del contratto ex art. 1341 e 1342 del Codice civile.



REGOLE DI BUONA PRATICA

Per identificare l'esatto adempimento, il professionista, dovrà, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, realizzare un'attività efficiente, tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente.

Al fine di valutare correttamente l'adempimento del professionista, occorre inoltre tenere presente il dovere di informare il cliente sui rischi derivanti dall'attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata; a tal fine è quindi opportuno un obbligo costante di informativa nei confronti del cliente sempre per iscritto, al fine di evitare potenziali criticità .



I lavori di maggior qualità e successo sono quelli che procedono in un'atmosfera di reciproca sincerità, fiducia e buona volontà: definire con chiarezza i reciproci obblighi del Professionista e del Committente è fondamentale per la creazione di una tale atmosfera ed è essenziale per la protezione degli interessi coinvolti ed il raggiungimento degli obiettivi attesi.



Il Committente e il Professionista discuteranno quindi congiuntamente il contenuto dell'incarico, e lo approveranno analizzando e descrivendo le prestazioni richieste, le condizioni e i criteri per la quantificazione degli onorari.

Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole.



Non è quindi sufficiente l'esatto adempimento, ma occorre anche fornire la prova di tale esatto adempimento.

Questo significa che è opportuno predisporre idonei "strumenti" che cautelino il professionista dall'insorgere di questioni e controversie (che sfocia nella quasi totalità di casi nel mancato pagamento delle prestazioni professionali).



Gli “strumenti”, a titolo esemplificativo, sono dettati da regole di esperienza e di buona pratica, e possono essere:

- la tracciatura della documentazione, progettuale e non;
- lo svolgimento di riunioni con i clienti anche in presenza di assistenti/collaboratori estranei alla prestazione professionale in senso stretto;
- la delega dello svolgimento di incarichi solo a soggetti qualificati;



- una informativa costante e continua al cliente e verifica della sua consapevolezza con conseguente predisposizione di strumenti idonei a dimostrare tale condizione;
- l'aggiornamento del cliente, sempre per iscritto, sugli sviluppi della pratica e su criticità emerse, e tali che possano provocare costi aggiuntivi;
- una informativa al cliente sugli eventuali rischi derivanti dall'attività che il professionista andrà svolgere.



Grazie per l'attenzione

